

Carpignano Sesia,

Spett.le
Comune di Carpignano Sesia
Piazza Volontari della Libertà, 4
28064 Carpignano Sesia

Oggetto: Istanza di rimborso della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione. Art. 10 bis Legge n. 241/90. Preavviso di rigetto.

Facendo seguito alla Vostra del, ricevuta il.....,

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 che dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme secondo cui la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche in caso di assenza o temporanea inattività di depuratori;

Richiamato l'art. 8-sexies, legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato" che prevede:

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2 (...omissis...).

Non appare dunque motivato in quanto palesemente in contrasto con le succitate disposizioni il Vostro preavviso di rigetto dell'istanza da me presentata.

Si segnala peraltro la posizione affatto opposta di Acqua Novara Vco che ha già confermato l'intenzione di procedere al rimborso per gli aventi diritto.

Il sottoscritto..... nato a..... il.....
residente a..... in via..... nel riproporre la richiesta
del..... invita codesto Comune a riconsiderare la propria posizione sull'argomento.

Distinti saluti.

Firma